



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 235/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Rossella Cassaneti Presidente f.f.

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **73914** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di **Michele APOLITO**, nato il 29/03/1955 a Ogliastro Cilento (SA) e ivi residente in Località Piano Grande SNC (C.F. PLTMHL55C29G011S), rappresentato e difeso dell'Avv. Francesco Verderosa ed elett.te dom.to presso il suo studio, sito in Agropoli (SA) alla via San Pio X, n. 14, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0974/828383 oppure all'indirizzo francescoverderosa@puntopec.it;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI nell'udienza del 22 febbraio 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, il Giudice relatore Alessandra Molina, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Gigliano, nonché l'Avv. Francesco Tarullo, per il ricorrente, per delega orale del Procuratore costituito, Avv. Francesco Verderosa.

FATTO

1. Con atto di citazione del 19.05.2023 la Procura Regionale evocava in giudizio il Signor Michele Apolito, nella sua qualità all'epoca dei fatti di Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento, per sentirlo condannare al pagamento in favore del predetto Comune, della somma di euro 69.245,36, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, in relazione agli addebiti descritti e contestati nel predetto atto.

1.1. La contestazione attorea traeva origine dall'inoltro alla Procura erariale, da parte del Comune di Ogliastro Cilento, della delibera del Consiglio Comunale del 27.7.2022 n. 21, con cui veniva riconosciuto un debito fuori bilancio derivante da atti giudiziari (sentenze del Tribunale di Vallo della Lucania n. 242/2011 e della Corte di Appello di Salerno n. 898/2021).

Esponessa la Procura che, in seguito alle indagini condotte e al riguardo, sarebbe emerso che, con sentenza penale del Tribunale di Vallo della Lucania n. 449/2001, Michele Apolito era stato condannato per il delitto di cui all'art. 323 c.p. (abuso di ufficio) ad un anno di reclusione, nonché al risarcimento dei danni morali e patrimoniali patiti dalla parte civile costituita (Luigi Giuliano), da liquidarsi in separato giudizio, per avere abusato del proprio ufficio di Sindaco mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione dei lavori emessa nei confronti del predetto Giuliano, committente di opere edilizie, assentite in virtù di concessione edilizia.

In particolare, secondo il capo di imputazione (ritenuto fondato dalla

sentenza di condanna), per ragioni di inimicizia personale l’Apolito avrebbe sospeso illegittimamente i lavori edili intrapresi dal Giuliano nonostante fosse intervenuto, pochi giorni prima, un provvedimento cautelare del T.A.R. Salerno che, sospendendo una precedente Ordinanza sindacale (n. 360/1993) con cui il Comune aveva annullato le concessioni edilizie precedentemente rilasciategli, autorizzava quest’ultimo alla prosecuzione dei lavori. Successivamente, su ricorso dell’Apolito, la Corte di Appello di Salerno - con statuizione divenuta irrevocabile per inammissibilità del ricorso per Cassazione poi presentato - pur affermando, a seguito di specifica delibazione delle prove, la sussistenza del reato ascritto all’imputato, ha poi dichiarato non doversi procedere perché il reato era estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.

Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, gli eredi della parte offesa dal reato - si legge ancora nella ricostruzione fattuale del requirente - hanno poi agito in giudizio in sede civile nei confronti del Comune e dello stesso Apolito, responsabili per i danni subiti dal Giuliano per non aver potuto proseguire i lavori già assentiti, danni rappresentati dalla rovina dell’immobile a causa delle ripetute sospensioni dei lavori di ristrutturazione. Da ciò, la condanna nel 2011, da parte del Tribunale di Vallo della Lucania, del Comune e dello stesso Apolito in solido, a risarcire gli eredi di Luigi Giuliano, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 898/2021 (immediatamente esecutiva, sebbene sottoposta a giudizio di cassazione.)

Sulla base di tali precedenti giudiziari civili, veniva notificato al Comune un atto di precetto per euro 128.439,53. Il Comune riconosciuto il debito fuori bilancio versava la cifra ai creditori, oltre alle spese legali per euro 4.305,60, e ottenuto dall'Apolito la quota di sua spettanza, pari alla metà dell'intera somma.

1.2. La Procura riteneva sussistenti in capo all'Apolito, all'epoca dei fatti in rapporto di servizio con il Comune, nella sua carica di Sindaco *pro tempore*, nonché firmatario dell'ordine di sospensione dei lavori, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa; di talché, lo stesso, avendo rimesso all'ente la metà di quanto versato da parte del Comune, resterebbe debitore per l'altra metà dell'importo in base ai principi della responsabilità erariale, essendo l'unico responsabile del fatto dannoso.

Quanto all'elemento oggettivo da imputare all'Apolito, la condotta si sarebbe sostanziata in diversi provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo con intento asseritamente persecutorio, come accertato in sede penale, ove sarebbero stati ricostruiti i cattivi rapporti esistenti con la famiglia del Giuliano.

Da tale condotta sarebbe derivato, con evidente nesso di causalità, il danno, pari all'altra metà dell'intera somma oggetto del precetto nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento (euro 64.219,76), oltre alle spese legali già versate dall'ente al difensore degli eredi di Luigi Giuliano (euro 4.305,60 più euro 720,00) per un totale di euro 69.245,36.

L'elemento soggettivo veniva declinato a titolo di dolo, consistente nella volontà e piena consapevolezza di creare un danno alla pubblica

amministrazione (oltre che alla famiglia Giuliano). Difatti, sarebbe stato già noto all'Apolito il sopra menzionato provvedimento cautelare del T.A.R., notificato al Comune in data 1.02.1994, allorché adottava l'Ordinanza sindacale 9.02.1994, n. 626 (quando peraltro il Giuliano aveva già comunicato la ripresa dei lavori).

La Procura procedeva quindi a notificare invito a dedurre (a mani in data 20.03.2023). Venivano depositate le deduzioni difensive in data 4.04.2023, che tuttavia non venivano ritenute in grado di contrastare le contestazioni contenute nel medesimo invito a dedurre.

2. Con memoria del 25.10.2023 si costituiva l'Apolito, che ricostruiva in fatto la vicenda, non ancora conclusa essendo pendente il ricorso per cassazione in merito alle statuizioni civili.

2.1. In via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni tra il momento iniziale di decorso del termine prescrizionale (data in cui si sarebbe verificato il fatto dannoso ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994) e il primo atto interruttivo della prescrizione (l'invito a dedurre notificato il 20.03.2023). In ogni caso, la conoscenza effettiva dell'evento da parte della Procura Regionale sarebbe avvenuta nell'anno 2012 con l'apertura del giudizio di responsabilità a suo carico in un procedimento riguardante il medesimo fatto con diverso addebito.

2.2. Nel merito, il convenuto precisava che all'epoca, nella sua qualità di Sindaco, sarebbe intervenuto - su denuncia di un cittadino - per sanzionare un perpetrato abuso edilizio, come confermato dalla relazione del tecnico comunale dell'epoca, nonché dalla relazione

illustrativa redatta dall'Assessore Regionale al Territorio della Campania su richiesta del Consiglio di Stato.

Infatti, il Consiglio di Stato, pur affermando la sussistenza nella vicenda di tutti gli elementi di un abuso edilizio, avrebbe ritenuto mancante (per il tempo trascorso) l'interesse pubblico alla rimozione.

In ogni caso, le sue azioni sarebbero state poste in essere ad esclusiva tutela degli interessi del Comune e della legalità sostanziale violata.

Quanto ai danni, pur non potendosi contestare che, quale Sindaco *pro tempore*, era stato ritenuto responsabile del reato di abuso di ufficio, l'ordinanza emessa in data 9.02.1994, non avrebbe potuto determinare i danni riconducibili causalmente alla propria condotta illecita, poiché la sospensione dei lavori provocata dall'ordinanza in questione sarebbe durata solo due giorni.

Invero, il sequestro del cantiere, effettuato a seguito della detta ordinanza dai Carabinieri di Ogliastro Cilento in data 10.02.1994, non sarebbe stato convalidato con provvedimento dell'11.02.1994 del GIP del tribunale di Vallo della Lucania.

Inoltre, riteneva che i danni, la cui maggiore consistenza riguarderebbe l'intonaco esterno del fabbricato gravato dall'ordinanza di sospensione, sarebbero documentati da fatture senza valore di prova perché mai confermate. Precisava al riguardo che, nel relativo giudizio civile sarebbe stata esibita una relazione dell'Ufficio Tecnico Erariale di Salerno, in data 2.11.1996, che letteralmente specificherebbe che *“Le rifiniture sono del tipo medio civile e lo stato di conservazione è buono. Il fabbricato è privo di intonaco esterno”*.

Pertanto, le fatture relative anche al rifacimento dell'intonaco esterno attesterebbero falsamente la realizzazione di un lavoro non effettuato, e che comunque non poteva costituire elemento per la quantificazione del danno in argomento.

Concludeva quindi chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque di rigettare integralmente la domanda proposta dalla Procura attrice e, per l'effetto, di mandare assolto il Sig. Apolito da qualsiasi addebito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

3. All'udienza del 16.12.2023, il Presidente rappresentava che, in pari data, era stata presentata, da parte dell'unico difensore costituito, richiesta di differimento d'udienza, per concomitanti impegni professionali assunti presso altra sede giurisdizionale. Pertanto, sentito il PM, la trattazione del giudizio veniva rinviata al 22.02.2024.

All'udienza del 22.02.2024, dopo la relazione del Giudice relatore, intervenivano, come da verbale, dapprima il PM, indi l'Avv. Tarullo, i quali si riportavano ai rispettivi atti di costituzione, chiedendone l'integrale accoglimento.

Al termine della discussione, la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa del Sig. Michele Apolito, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Ogliastro Cilento, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale indiretto derivante dall'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio ad opera del Comune, in

esecuzione delle sentenze del Tribunale di Vallo della Lucania n. 242/2011 e della Corte di Appello di Salerno n. 898/2021.

2. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto per lo spirare del termine quinquennale previsto ex art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, in assenza di atti interruttivi tra la data in cui si è verificato il fatto dannoso o comunque tra la data di conoscenza dell'evento da parte della Procura Regionale (risalente 2012) e l'invito a dedurre, notificato il 20.03.2023.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta per quanto di seguito esposto.

Ritiene, invero, il Collegio, che la questione dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione in ipotesi di responsabilità amministrativa per danno indiretto, è stata già da tempo affrontata e risolta dalle Sezioni riunite con sentenza n. 14/QM/2011.

Sul punto, è quindi appena il caso di rammentare che il giudice della nomofilachia, dopo un articolato percorso argomentativo, ha affermato il principio di diritto secondo cui “...il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno cd. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato...”.

L'ancorare il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno indiretto all'emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato assicura che, in quel momento, “la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato” - che integra l'evento dannoso - presenti i caratteri della concretezza, attualità ed

irreversibilità. *“Il danno erariale matura soltanto per effetto del concreto, materiale e attuale trasferimento di somme dal soggetto pubblico al privato danneggiato”* (Corte conti, sez. II App, sent. n. 30/2022).

Il requirente ha quindi correttamente contestato il danno, i cui relativi mandati di pagamento, risalenti al 28.07.2022, al 3.10.2022 e al 4.10.2022, sono stati emessi entro i cinque anni precedenti l’invito a dedurre, notificato il 20.03.2023.

Poiché l’azione della Procura è risultata dunque tempestiva, l’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, deve essere respinta.

3. Venendo al merito, il Collegio ritiene la pretesa attorea parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Nel merito, rileva, in primo luogo, come, nelle ipotesi di danno patrimoniale indiretto, la sentenza civile irrevocabile di condanna dell’Amministrazione non sia vincolante in sede giuscontabile, diversamente da quanto avviene nei casi di giudicato penale di condanna a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p..

Ritiene, tuttavia, il Collegio che il Giudice contabile possa ad essa richiamarsi, mutuandone uno o più elementi, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, ex art. 116 c.p.c, in ordine alla sussistenza di fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposte al suo vaglio.

Difatti, secondo l’orientamento consolidato del giudice contabile *“nel giudizio per l’accertamento della responsabilità amministrativa, al di fuori dei casi disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., sono utilizzabili gli elementi*

probatori formati nell'indagine penale, tantopiù se richiamati e posti alla base di una sentenza definitiva, che rilevano, nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, non quali prove in senso tecnico ma quali elementi, da valutare nel contraddittorio delle parti, che costituiscono indizi, gravi, precisi e concordanti, idonei ad integrare le presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (Corte conti, sez. III App., sent. n. 533/2021; sent. n. 29/2018).

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio, reputa che le risultanze del processo civile così come quelle del processo penale consentano di ritenere accertati sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo della responsabilità a carico dell'Apolito, convenuto in giudizio.

La condotta antigiuridica dell'Apolito, correttamente ricostruita dalla Procura erariale, è in particolare evincibile dal procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna del Tribunale di Vallo della Lucania per abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) n. 449/2001 (ancorché poi esitata in sentenza di non doversi procedere in appello per intervenuta prescrizione, resa definitiva dall'inammissibilità del ricorso per cassazione), laddove emerge come l'Apolito, nella sua qualità di Sindaco del Comune, abbia posto in essere diversi provvedimenti amministrativi con intento persecutorio nei confronti del Sig. Luigi Giuliano e del di lui figlio.

Più in particolare, l'intento persecutorio emerge chiaramente dagli elementi raccolti nel giudizio in sede penale, dove sono stati ricostruiti i cattivi rapporti esistenti tra l'Apolito e la famiglia del Giuliano.

Rilevano al riguardo, in primo luogo, l'ordinanza sindacale, del 04.09.1993, con cui l'Apolito aveva sospeso i lavori edili intrapresi dal

Giuliano su un fabbricato di sua proprietà, sulla base di presunte illegittimità di entrambe le concessioni rilasciate in precedenza al Giuliano, ossia la concessione edilizia n. 1752, del 16.12.1992, e la concessione edilizia n. 686, del 19.12.1982.

Respinta la domanda di sospensiva del Giuliano proposta innanzi al T.A.R. di Salerno, perché il provvedimento impugnato era decaduto per decorso dei termini di efficacia, l’Apolito aveva poi emesso una nuova ordinanza sindacale, la n. 360 del 18.10.1993, con la quale aveva annullato entrambe le concessioni rilasciate.

A seguito di ulteriore ricorso giurisdizionale del Giuliano, la predetta ordinanza sindacale n. 360 del 1993 era stata oggetto di un provvedimento cautelare di sospensione ad opera del T.A.R. Salerno, successivamente al quale erano ripresi i lavori edili nel fabbricato.

Come accertato dal Tribunale di Vallo della Lucania nella sentenza n. 449/2001, prima della notifica del predetto provvedimento al Comune, il 31.01.1994 i Carabinieri della Stazione di Ogliastro, su segnalazione dell’Apolito in ordine alla continuazione dei lavori, avevano sottoposto il cantiere a sequestro preventivo, provvedimento poi non convalidato dal GIP (in data 05.02.1994).

Successivamente, ancora, l’Apolito aveva emesso l’ulteriore ordinanza sindacale n. 626, del 9.02.1994, disponendo l’immediata sospensione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 1752/1992 *“fino all’adozione delle decisioni finali del TAR”*, in tal modo vanificando l’efficacia dell’ordinanza cautelare del T.A.R. Salerno – adottata solo pochi giorni prima - che consentiva invece la prosecuzione dei lavori.

A tale ordinanza era seguito poi un ulteriore sequestro preventivo del cantiere operato dai Carabinieri il 10.02.1994, anche questo non convalidato dal GIP con provvedimento del 14.02.1994, stante l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione *"perché tendente a vanificare la sospensione emessa dal Tar Campania – Sezione Salerno – fino all'esito del giudizio, in aperta violazione della funzione della sospensiva che è proprio quella di incidere sull'efficacia dell'atto impugnato in via provvisoria, senza attendere l'esito definitivo del giudizio"* (in tal senso il provvedimento del GIP richiamato nella sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania).

L'insistenza nell'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle attività edilizie del Giuliano, posti in essere dall'Apolito con noncuranza della normativa vigente, rende evidente l'illegittimità della condotta del Sindaco e la sua intenzionalità, volta a danneggiare i Giuliano. Peraltro, l'adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori del 09.02.1994, come correttamente rilevato dalla Procura, viola un provvedimento giurisdizionale, ponendone nel nulla l'efficacia.

Il complesso dell'attività e degli atti adottati dall'Apolito rende quindi palese l'illegittimità della sua condotta, posta in essere in violazione delle norme che disciplinavano all'epoca dei fatti i provvedimenti cautelari del T.A.R. (art. 21 della legge n. 1034/1971 allora vigente), nonché dei poteri del Sindaco in materia edilizia in base all'art. 4 della legge n. 47/1985, che attribuisce al Sindaco il controllo sull'attività edilizia nel territorio comunale e il potere di ordinare la sospensione dei lavori solo in caso di accertate violazioni di legge, di regolamenti o delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché nei casi di non

conformità delle opera con le prescrizioni della concessione, tutte ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo declinato dalla Procura a titolo di dolo, risulta evidente l'intenzionalità del comportamento dell'Apolito, connotato da consapevole e volontaria violazione degli obblighi di servizio. Tale comportamento emerge non solo dalla reiterata azione amministrativa volta a paralizzare i lavori nella proprietà dei Giuliano e oggetto di sindacato da parte degli organi della giustizia amministrativa, ma anche in relazione ai rapporti personali intercorrenti tra l'Apolito e i Giuliano, caratterizzati da astio e conflittualità, come si evince dalle risultanze del processo penale per abuso d'ufficio.

Risulta anche evidente la dimostrazione della consapevolezza delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dalla sua condotta, inibente lo svolgimento di una attività legittima e necessaria per la funzionalità e sicurezza del fabbricato di proprietà dei Giuliano.

Da tale comportamento è scaturita la richiesta di risarcimento dei danni patiti, ottenuti in sede civile nei confronti del Comune e dello stesso Apolito, ritenuti responsabili dei danni subiti dal Giuliano per non aver potuto proseguire i lavori già assentiti, danni rappresentati dalla rovina dell'immobile a causa delle ripetute sospensioni dei lavori di ristrutturazione.

Risulta quindi pienamente sussistente il nesso di causalità tra la condotta dell'Apolito e il danno. Come peraltro anche accertato dalla Corte d'Appello di Salerno nella sentenza n. 898/2021, il danno

lamentato dal Giuliano *“è, con tutta evidenza, la conseguenza “più probabile che non” della condotta illecita accertata in sede penale”* nei confronti del Sig. Apolito. Questo *“poiché, fra tutte le cause astrattamente possibili ma sfinite di qualsivoglia riscontro fattuale e probatorio e solo assertivamente affermate, la condotta ascritta al sig. Apolito rappresenta quella etiologicamente assai più verosimile, quanto alla verifica dell’evento, rispetto ad altre ipotesi, applicando il criterio (definito dalle Sezioni Unite) della “preponderanza dell’evidenza”*.

Accertata la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della responsabilità erariale in capo all’Apolito, nonché del nesso di causalità, occorre quindi procedere alla quantificazione del danno, nella prospettiva attorea pari a euro 69.245,36, oltre accessori.

A tale riguardo, appare opportuno rilevare quanto emerso sia dalla sentenza civile di primo grado del Tribunale di Vallo della Lucania n. 242/2011, sia nel giudizio in riassunzione innanzi alla Corte di Appello di Salerno, poi esitato nella sentenza n. 898/2021.

In particolare, risulta dalla sentenza n. 242/2011 del Tribunale di Vallo della Lucania, che la prova dei danni in sede civile ha riguardato, in larga parte, la consistenza dell’intonaco esterno del fabbricato gravato dall’ordinanza di sospensione, come documentato mediante la produzione di fatture per il ripristino. La somma complessivamente sostenuta al riguardo è risultata pari a Lire 105.844.200, corrispondente a euro 54.663,95, di cui Lire 90.200.000 relativi all’intonaco. È stato quindi comprovato in sede civile che, per effetto delle sospensioni dei lavori di ristrutturazione, l’immobile dei Giuliano aveva subito danni

notevoli a causa della mancanza di idonea copertura, come confermato dalle risultanze documentali agli atti (relazione USL n. 60, del 9.11.1993), in quanto era stato esposto *“alle piogge ed alle intemperie della stagione autunno/inverno 1993/1994”*.

A tale riguardo, il convenuto eccepisce la sussistenza di una relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Salerno datata 2.11.1996, quindi successiva di due anni rispetto alle fatture, documentata nel giudizio civile, che attesterebbe la mancanza di intonaco; assume quindi che il rifacimento dell'intonaco non sarebbe stato realmente effettuato o che *“comunque ed in ogni caso, non poteva costituire elemento per la quantificazione del danno in argomento”*.

Risulta agli atti, che tale eccezione è stata formulata dal Comune di Ogliastro Cilento solo nel giudizio civile di appello a seguito della riassunzione e, quindi, in quanto formulata solo in tale sede, è stata dichiarata inammissibile. Osserva al riguardo la Corte d'Appello che *“Si tratta, come è evidente, di considerazioni certamente incidenti sul giudizio di compatibilità affidato al giudice del merito, ma che nella specie si infrangono sulla circostanza che solo in sede di giudizio di riassunzione sono state rilevate, quindi inammissibilmente. La lettura della sentenza poi cassata conferma che alcuna censura supportata dalla predetta certificazione era stata portata allo scrutinio della Corte di appello, né l'eventuale omissione del profilo è stata oggetto di incidentale impugnativa per cassazione”*.

Osserva il Collegio al riguardo che, il comportamento processuale del Comune, che ha omissso di formulare tempestivamente tali argomentazioni difensive che, ove rilevate, avrebbero potuto incidere

sull'entità del risarcimento, per la maggior parte determinato proprio dai costi per il rifacimento dell'intonaco esterno, non può non rilevare in questa sede ai fini della determinazione del *quantum* di danno addebitabile all'Apolito.

Il Collegio ritiene quindi di ridurre in via equitativa di circa il 20 per cento l'importo richiesto all'Apolito, rimanendo la risultante differenza a carico del Comune, che ha omesso di evidenziare nelle opportune sedi processuali una circostanza rilevante e, in ipotesi, dirimente per una corretta difesa.

4. Conclusivamente, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, con conseguente condanna dell'Apolito al pagamento della somma di euro 55.000,00 (anziché di euro 69.245,36), somma da ritenere in via equitativa comprensiva anche della rivalutazione monetaria. A tale somma sono da aggiungere gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della pretesa attorea, condanna Michele Apolito al pagamento, nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento, della somma di euro 55.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, parte soccombente al pagamento in favore

dell'Erario, delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di
Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31, comma 5,
c.g.c.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli, all'esito della camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Alessandra Molina

Rossella Cassaneti

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/04/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)